

Art. 10

Tutela dei beni culturali e ambientali.

Su corti, colmelli e altre aggregazioni edilizie rurali di antica origine e sui fabbricati o manufatti, anche in legno, aventi a giudizio del Comune interessato particolari caratteristiche di beni culturali tipici della zona rurale si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di consolidamento nonché quelli diretti a dotare gli edifici dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici nel rispetto delle caratteristiche strutturali e tipologiche degli edifici. Interventi diversi potranno essere ammessi solo in conformità a uno strumento urbanistico approvato.

Tali opere sono ammesse alle provvidenze previste dalle leggi regionali per l'edilizia rurale.

Ogni edificazione nelle zone agricole deve essere in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti edilizi dei comuni interessati dovranno definire le essenziali caratteristiche tipologiche, costruttive e formali dell'edificazione in zona agricola.

L'individuazione delle aggregazioni edilizie, edifici e manufatti di cui al primo comma, nonché delle caratteristiche tipologiche di cui al terzo comma, è fatta dal Consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le procedure previste dall'art. 52 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40, per i piani di recupero di iniziativa pubblica. In caso di inerzia si applica il disposto dell'art. 100 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 40.

Le spese necessarie per l'individuazione e disciplina dei beni, di cui al primo e terzo comma, sono ammesse al contributo previsto dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 ⁽²¹⁾.

(21) L'intero testo della presente legge era stato in un primo momento abrogato dall'art. 49, comma 1, lettera d), L.R. 23 aprile 2004, n. 11 unitamente alle sue successive modificazioni (per la decorrenza vedi l'art. 50, comma 1, della stessa legge; vedi altresì i commi 3 e 4 del medesimo articolo). Successivamente l'art. 1, comma 1, L.R. 2 dicembre 2005, n. 23 stabilisce che dall'entrata in vigore della legge stessa è ripristinata la vigenza delle norme richiamate dall'articolo 2, e di quelle alle stesse connesse, già abrogate in base al combinato disposto degli articoli 48 e 49, L.R. 23 aprile 2004, n. 11; le disposizioni richiamate nel citato art. 2 (il quale apporta modifiche al comma 1, sostituisce il comma 1-ter e aggiunge i commi da 7-bis.1 a 7-bis.4 nell'art. 48 della citata L.R. n. 11/2005) sono, fra le altre, la presente legge, della quale è pertanto ripristinata la vigenza (come sopra indicato).